

Decreto federale sull'impiego dell'esercito per la protezione di rappresentanze straniere

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 70 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 1995¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 16 aprile 2003² a sostegno del decreto federale sull'impiego dell'esercito per la protezione di rappresentanze straniere,

decreta:

Art. 1

L'impiego dell'esercito per la protezione di rappresentanze straniere è approvato fino al 30 giugno 2004 al più tardi.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 510.10

² FF 2003 3113